



ISTITUTO COMPRESIVO "E. VANONI" DI ARDENNO (SO)

23011 - Via Libertà, 2 - ☎ 0342 662237

www.icardenno.gov.it - soic815004@istruzione.it - soic815004@pec.istruzione.it

Ardenno, 28/05/2021
Ai Docenti
Ai Genitori degli Alunni
Scuola Secondaria di I grado

OGGETTO: ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO - VALIDITÀ DELL'A.S. E DEROGHE AL LIMITE ORE DI FREQUENZA.

- ✓ Vista la O.M. 52 del 03/03/2021 avente per oggetto "Esami di Stato nel Primo Ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/21";
- ✓ Visto il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 che ha apportato modifiche alle norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo;

si comunica quanto segue:

1. Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado, pertanto, come in passato, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Il Collegio dei Docenti, con propria delibera n.4 del 14/05/2021 ha stabilito le deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe sono state individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale così come riportato nel PTOF aa. ss. 2019-2022, pubblicato su Scuola in Chiaro.
3. L'orario annuale personalizzato per il corrente anno scolastico è pari a 1020 ore.
4. Il numero minimo delle ore di attività didattica in presenza e a distanza che consente di assicurare la validità dell'anno è di 765 ore (con n. di assenza massimo di 255 ore).
5. In deroga ai termini di presenze sopra riportati previsti per la validità dell'anno scolastico e in caso di elevato numero di assenze dall'attività didattica in presenza o in DAD, lo stesso anno scolastico potrà essere validato nel caso di alunni i quali abbiano superato il numero di assenze massimo consentito dalla norma vigente, nei seguenti casi:
 - gravi situazioni di salute e /o con ricoveri ospedalieri documentabili (rientra in questa tipologia anche l'assenza per positività al Covid-19 o per quarantena cautelare);
 - prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi o domiciliari documentabili;

- provenienza da altri Paesi in corso d'anno o frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico;
- particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell'alunno e della famiglia;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano ad esempio il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

In tutti i casi previsti il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno/a nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.

I suddetti criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte dei singoli Consigli di Classe.

Il Dirigente scolastico

Tiziana Carli

*(Firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*